

Contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - per vizi del consenso (della volontà) - dolo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12892 del 23/06/2015

Requisiti - Generica influenza psicologica - Sufficienza - Esclusione - Artifici, raggiri o menzogne - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12892 del 23/06/2015

A norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12892 del 23/06/2015

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO

CONTRATTI